



RUE 2014

Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Comune di Faenza

L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. - "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"

Variante al RUE n. 3 "VARIANTE DI ASSESTAMENTO"

ALLEGATO "D"

Aggiornamenti elaborati, variazioni grafiche e normative

Adottato con atto di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 30 del 21.07.2014
Approvato con atto di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 11 del 31.03.2015

Varianti al RUE

- n. 1 Adottata con atto di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 52 del 23.12.2015
Approvata con atto di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 23 del 30.05.2017
- n. 2 Adottata con atto di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 17 del 27.04.2016
Approvata con atto di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 56 del 30.11.2016
- n. 3 Adottata con atto di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. del
Approvata con atto di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. del

Variante n. 3 al RUE_ADOZIONE

PROGETTO
Ennio Nonni

PRESIDENTE URF
Giovanni Malpezzi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Daniele Babalini

ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE URF
Daniele Meluzzi

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Lucio Angelini
Daniele Babalini
Federica Drei
Daniela Negrini

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
COMUNE DI FAENZA
Domizio Piroddi

VALUTAZIONE AMBIENTALE
Silvia Donattini
Stefano Fatone

DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO URF
Ennio Nonni

ASPETTI GEOLOGICI
Alessandro Poggiali



INDICE ALLEGATO "D" - AGGIORNAMENTO ELABORATI, VARIAZIONI GRAFICHE E REGOLAMENTARI

1. **Modifiche regolamentari in aggiornamento e di nuova previsione all'elaborato Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti".** pag. 3
2. **Modifiche cartografiche in aggiornamento all'elaborato Tav. C.2 "Tavola dei vincoli" e relativa "Scheda dei vincoli".** pag. 12

1 Modifiche regolamentari in aggiornamento e di nuova previsione all'elaborato Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti".

Nel presente capitolo sono illustrate le modifiche regolamentari in aggiornamento e di nuova previsione all'elaborato Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti".

Le modifiche in aggiornamento scaturiscono dalla necessità di aggiornare l'apparato regolamentare del RUE vigente del Comune di Faenza per integrarlo/adeguarlo/allinearle:

- ai contenuti dell'atto C. URF n. 59/2017 in recepimento dell'Atto di coordinamento tecnico regionale n. 922/2017 in materia di "Regolamento Edilizio-Tipo" e "Definizioni Tecniche Uniformi" (si veda Cap. 5.A.1 dell'Allegato "A" - Relazione tecnica illustrativa, variazioni grafiche e normative-);
- agli adeguamenti normativi che si rendono necessari a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs 257/2016 in materia di combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica;
- all'attività di armonizzazione dell'apparato procedimentale degli strumenti urbanistici operanti sul territorio dell'Unione della Romagna Faentina -RUE del Comune di Faenza e RUE Intercomunale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo, approvato nel dicembre 2017- anche seguito delle normative di semplificazione (Decreti Madia) approvate a livello nazionale.

Le modifiche apportate alla Tav. P.5 in "aggiornamento" ad atti normativi sovraordinati comportano:

- l'inserimento della "Tavola di corrispondenza tra l'indice generale del regolamento edilizio-tipo di cui all'intesa siglata in Conferenza unificata il 20.10.2016 e l'indice degli elaborati normativi (Tav. P.2 e Tav. P.5) del RUE del Comune di Faenza" dopo l'Indice e prima della "Prima parte" del testo normativo della Tav. P.5.
- la modifica dell'art. 34 [*Punti di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica*] della Tav. P.5.

Esse sono riportate nell'"Allegato "D.1" -Testo coordinato dell'elaborato Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti"- contraddistinte, per semplicità di lettura, dalla lettera "A" (**Cod. A**), con evidenza delle abrogazioni, sostituzioni e modifiche con distinto colore "blu" e "~~barrato blu~~", per distinguerle dalle altre modifiche regolamentari che non costituiscono mere integrazioni e recepimenti dovuti.

Le modifiche apportate in "allineamento" al RUE Intercomunale che non si configurano come mere "Precisioni", - contraddistinte dalla lettera "P" (**Cod. P**) con distinto colore "verde" e "~~barrato verde~~"- vengono invece di seguito puntualmente elencate e descritte.

Si tratta di circostanziate e puntuali variazioni ai contenuti di tale documento di natura regolamentare, nelle risultanze di cui all'Allegato "D.1" -Testo coordinato dell'elaborato Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti"-; esse sono contrassegnate, per semplicità di lettura, da un codice numerico progressivo "n" e contraddistinte dalla lettera "M" (**Cod. M_n**), con evidenza delle abrogazioni, sostituzioni e modifiche con distinto colore "rosso" e "~~barrato rosso~~", per distinguerle dalle altre modifiche regolamentari in aggiornamento che costituiscono mere integrazioni o recepimenti dovuti.

• Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti".

- **modifica (Cod. M₁)** - Titolo II - Commissione per la Qualità Architettonica e il paesaggio (CQAP), Art. 16 [*Funzionamento*]: a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme procedurali in materia di Conferenza dei Servizi (Legge Madia) che individuano procedure vincolate per l'acquisizione dei pareri, si elimina il comma 7 in quanto non più concretamente attuabile.
- **modifica (Cod. M₂)** - Titolo II - Energia, Art. 26 [*Richiami normativi*]: a seguito della modifica (Cod. M₂₀) all'elaborato Tav. P.2 "Norme di Attuazione", è stato integrato anche l'elenco relativo ai "Richiami normativi" in materia di energia con il richiamo alle disposizioni sovraordinate contenute nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia Romagna, approvato con DAL n. 115/2017.

- **modifica (Cod. M₃)** - Titolo II - Energia, Art. 32 [*Coibentazione negli edifici esistenti*]: In fase di elaborazione del RUE Intercomunale è stata inserita una misura di attenzione in caso di interventi di coibentazione esterna degli edifici con isolamento detto "a cappotto", richiamando -a livello di raccomandazione- la necessità di evitare l'occultamento di eventuali fenomeni di dissesto leggibili nelle murature e utili per la verifica della sicurezza statica e l'analisi della vulnerabilità sismica di un edificio.
- **modifica (Cod. M₄)** - Titolo IV - Risorsa Acqua, Art. 40 [*Riduzione dell'impatto edilizio: permeabilità del suolo*]: A seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 79 (Prot. n. 14.897 del 14.03.2017) al RUE Intercomunale, sono state maggiorate le percentuali di calcolo della superficie permeabile alcune strutture (tetti verdi e pareti verdi) incidenti anche sulla qualificazione estetico-ambientale degli edifici al fine di premiare e incentivare il ricorso a tale scelta progettuale.
- **modifica (Cod. M₅)** - Titolo IV - Risorsa Acqua, Art. 40 [*Riduzione dell'impatto edilizio: permeabilità del suolo*]: In fase di elaborazione del RUE Intercomunale il sistema delle equivalenze convenzionali rispetto alle quali commisurare l'opzione alternativa da corrispondere a distanza qualora non si riesca a raggiungere -nell'area di intervento- gli obiettivi di qualità di cui all'art. 26 [*Prestazioni minime nel centro urbano*] relative alla prestazione "Riduzione dell'impatto edilizio: permeabilità del suolo" è stato integrato prevedendo la possibilità di sostituire alberature a fine ciclo nei viali del centro urbano soggetti al "Programma di sostituzione" del Servizio Ambiente e Manutenzione del Verde del Comune di Faenza o di realizzare aiuole con eliminazione di superfici impermeabili.
- **modifica (Cod. M₆)** - Parte III - Titolo I, Art. 68 [*Impianti ripetitori per telefonia mobile*]: a seguito della richiesta di documentazione integrativa della Provincia di Ravenna (Prot. n. 9.510 del 17.02.2017 e Prot. n. 10.977 del 24.02.2017) successiva al deposito del RUE Intercomunale e al fine di coordinare le disposizioni del RUE alla disciplina prevista dalla LR 30/2000 e s.m.i sono state individuate le condizioni realizzative per la realizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile su edifici di valore culturale e testimoniale.
- **modifica (Cod. M₇)** - Parte III - Titolo I, Art. 70 [*Annessi*]: In fase di elaborazione del RUE Intercomunale è stata inserita una precisazione relativa agli annessi da giardino in numero maggiore di uno per ogni area di pertinenza di proprietà esclusiva o comune posta in centro urbano; per essi si dovranno rispettare i parametri di zona e le prestazioni del RUE.
- **modifica (Cod. M₈)** - Parte III - Titolo III, Art. 75/11 [*Particolari modalità di calcolo della riduzione dell'impatto edilizio e delle alberature negli ambiti produttivi*]: a seguito della modifica (Cod. M₂₃) all'elaborato Tav. P.2 "Norme di Attuazione", sono state riviste le modalità di calcolo degli obiettivi di qualità relativi alla prestazione "Riduzione dell'impatto edilizio" e alla prestazione "Alberature" finalizzati a garantire la sostenibilità degli interventi edilizi negli ambiti produttivi di cui agli artt. 8 e 9.
Per il solo RUE del Comune di Faenza, la modifica è stata inserita anche per gli ambiti prevalentemente produttivi di cui all'art. 10 [*Ambito misto di riqualificazione*] non presenti nel RUE Intercomunale.
- **modifica (Cod. M₉)** - Parte IV - Disposizioni finali, Art. 77 [*Sanzioni*]: In fase di elaborazione del RUE Intercomunale è stato rivisto il sistema sanzionatorio del RUE nell'ottica della massima semplificazione e attinenza con i criteri del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Le modifiche regolamentari di nuova previsione sono determinate dall'analisi degli effetti applicativi del RUE oppure da richieste specifiche da parte di operatori privati, comunque attinenti a tematiche di rilevanza generale.

Ogni puntuale proposta di modifica, di seguito singolarmente illustrata, è riportata nell'Allegato D.1 -Testo coordinato dell'elaborato Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti"- contrassegnate, per semplicità di lettura, da un codice numerico progressivo "n" e contraddistinte dalla lettera "M" (Cod. Mn), con evidenza delle abrogazioni, sostituzioni e modifiche con distinto colore "arancione" e "~~barato arancione~~", per distinguerle dalle modifiche regolamentari che costituiscono mere integrazioni/precisazioni e dalle modifiche proposte in allineamento al RUE Intercomunale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, delle NdA del RUE (e dell'art. 3.3 della Convenzione Rep. 340/2015 per l'ampiamiento del conferimento all'Unione delle funzioni in materia di urbanistica ed edilizia), in relazione al carattere strettamente regolamentare dell'elaborato Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti", il suo aggiornamento può avvenire con sola delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina.

MODIFICA M1 (scomputo di oneri primari nelle "Aree oggetto di strumenti attuativi")

- **modifica (Cod M1):** Titolo III - Disciplina del contributo di costruzione, Art. 19 [*Quota di contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione*]: Con lettere assunte agli atti alcune società operanti nel settore edile-immobiliare intervengono sul tema dello scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, dall'ammontare del contributo di costruzione, in occasione di interventi costruttivi nell'ambito di comparti ove siano già state realizzate le infrastrutture primarie a seguito dell'attuazione di piani attuativi. In particolare i suddetti operatori, anche appellandosi all'attuale persistente situazione di crisi del settore, chiedono che lo scomputo degli oneri avvenga in tempi più lunghi rispetto ai dieci anni corrispondenti alla validità delle convenzioni urbanistiche, così come previsto attualmente all'art. 19 della Tav. P.5.

In merito alla suddetta richiesta, il tema va affrontato partendo dalla premessa per cui le opere di urbanizzazione comportano la corresponsione del relativo onere, qualora non siano realizzate direttamente dal concessionario.

Per questo motivo, qualora nell'ambito di un Piano Particolareggiato la Ditta urbanizzante realizzi tutte le opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, fognature, depurazione, distribuzione acqua, rete enel, rete gas, linee telefoniche, pubblica illuminazione, verde attrezzato), i Permessi di Costruire rilasciati nei vari lotti vengono poi esentati dal pagamento dell'onere di urbanizzazione primaria stessa.

Il suddetto principio deriva dal disposto del punto 1.7.4 della Delibera del Consiglio Regionale 4 marzo 1998, n. 849 "Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10" tuttora valida:

"1.7.4 - In merito all'applicazione concreta dell'onere si procede, di norma, con le modalità di seguito indicate.

a) per le opere di urbanizzazione primaria, afferenti la parte posta al diretto servizio dell'insediamento, l'onere:

- è dovuto, per le opere non realizzate direttamente dal concessionario, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche per ogni intervento diretto sul territorio;

[...]

A scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria, il concessionario può realizzare direttamente le relative opere ai sensi del primo capoverso del presente punto 1.7. Qualora l'importo delle opere realizzate dal concessionario superi l'onere dovuto per le corrispondenti opere, il Comune può applicare uno scomputo fino alla concorrenza dell'intero onere dovuto.

[...]"

Nel caso di lottizzazione convenzionata, si pone legittimamente il tema di individuare un termine temporale oltre il quale l'ambito che viene urbanizzato venga considerato un "pezzo di città consolidata" dove pertanto cominciare a far pagare l'onere di urbanizzazione primaria alle nuove costruzioni.

Tale termine, in continuità con la disciplina comunale previgente, è stato individuato nel RUE in dieci anni (pari alla data di validità della convenzione, entro la quale il lottizzante deve realizzare le opere di urbanizzazione primaria). Tale termine è attualmente incrementato dei tre anni di proroga alle convenzioni istituita per legge (DL 69/2012 convertito nella L 98/2013).

Tale impostazione, pur non riconducibile letteralmente ai disposti di legge, si basa sulla considerazione che, una volta realizzate e cedute le opere di urbanizzazione (e scaduta la convenzione), queste diventano proprietà pubblica e cominciano a necessitare di manutenzione con onere in capo alla collettività al pari delle altre infrastrutture esistenti (si pensi agli interventi manutentivi da prevedere con continuità alle strade, al verde, alla pubblica illuminazione ecc.).

In considerazione delle sollecitazioni pervenute dagli operatori di settore e ritenendo di perseguire complessivamente un interesse generale nell'agevolare le trasformazioni edilizie nell'attuale periodo, si agisce attraverso una valutazione del tema improntato a ridurre il carico economico dell'intervento, sempre nel rispetto dei principi normativi.

A fini suddetti rileva il fatto che il RUE vigente identifica con apposita perimetrazione i comparti ove si è ritenuto -anche a convenzione scaduta- di far sopravvivere la disciplina urbanistica definita nei piani particolareggiati,

tale da caratterizzare significativamente la connotazione urbanistica dell'edificato quanto a parametri edificatori, allineamenti, regole compositive e architettoniche, ecc.

Per contro, sono stati assimilati alle parti di città consolidate e consegnate totalmente ai principi generali del RUE (es. densificazione, deroghe, prestazioni ambientali, incentivi, ecc.) quei comparti -in genere quasi totalmente completati- ove si è ritenuto far prevalere la disciplina del tessuto circostante.

Si ritiene corretto, alla luce della suddetta analisi di RUE, continuare ad escludere dal pagamento degli oneri primari gli interventi in quei comparti, individuati da apposita perimetrazione, dove si conserva un rapporto diretto tra i progetti edilizi e i contenuti urbanistici dei piani anche se a convenzione scaduta: in tale ambito permane infatti il potenziale carico urbanistico per il quale sono state dimensionate e realizzate le infrastrutture primarie. Nel momento in cui il RUE consegna i suddetti comparti alla città consolidata (eliminando la perimetrazione di cui all'art. 11 della Tav. P.2) scompare la relazione diretta delle nuove costruzione con i contenuti dei vecchi piani potendo ad esempio ulteriormente densificare il tessuto edilizio incrementandone il carico urbanistico in coerenza con i principi generali di densificazione: conseguentemente le opere di urbanizzazione realizzate in base al dimensionamento dei vecchi piani cominceranno a dover essere integrate e mantenute con onere in capo alla collettività al pari delle altre infrastrutture esistenti (si pensi agli interventi manutentivi da prevedere con continuità alle strade, al verde, alla pubblica illuminazione ecc.). Da ciò deriva la modifica regolamentare in oggetto che individua unicamente in questi contesti consolidati, qualora interessati da piani particolareggiati, l'onere di corrispondere il contributo di urbanizzazione primaria dopo la scadenza decennale e relative proroghe della convenzione.

TESTO VIGENTE

Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" - Art. 19.8

Art. 19 Quota di contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione

[...]

~~8. Per gli interventi che ricadono in ambiti soggetti a strumenti attuativi disciplinati da convenzione o/o atto unilaterale d'obbligo, è comunque dovuta la corresponsione degli oneri anche di urbanizzazione primaria secondo le procedure di cui alla presente regolamentazione, nel caso in cui la domanda sia presentata dopo dieci anni dalla data di trascrizione della convenzione o/o atto d'obbligo.~~

TESTO VARIATO

Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" - Art. 19.8

Art. 19 Quota di contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione

[...]

8. Per l'attuazione di interventi nei comparti subordinati a strumenti attuativi individuati con apposita perimetrazione nelle Tavv. P.3 "Progetto" di cui all'art. 11.3 [Aree urbane a disciplina specifica - Aree oggetto di strumenti attuativi] delle NdA, si applicherà il corrispondente scomputo di oneri previo aggiornamento degli importi ai valori vigenti alla data di presentazione del titolo; tale scomputo si applicherà anche nel caso di convenzione scaduta qualora le opere di urbanizzazione siano già state collaudate. Al di fuori dei suddetti comparti individuati con apposita perimetrazione, lo scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria permane, nella misura dovuta, qualora il titolo edilizio sia presentato entro dieci anni dalla data di trascrizione della convenzione urbanistica e/o atto d'obbligo o dentro il termine derivante da proroghe di legge.

MODIFICA M2 (tetti giardino su edifici produttivi)

- **modifica (Cod M2)** - Titolo III, Art. 37 [*Biodilizia nelle tipologie specialistiche a destinazione produttiva/mista*], comma 2 "Nuove costruzioni" e Titolo VII Art. 57 [*Tetti giardino*]: a seguito della fase applicativa del RUE, nonché in considerazione di sollecitazioni progettuali pervenute si intende meglio definire il sistema delle norme che incentivano la realizzazione di tetti giardino su edifici produttivi in modo da eliminare alcune limitazioni progettuali che deriverebbero da una loro applicazione rigorosa.
In sede di Tav. P.5 all'art. 57 [*Tetti giardino*], dove si consentono locali connessi alla fruibilità del verde pensile anche in incremento dell'altezza massima di zona (Hmax), si aggiunge la possibilità di eccedere rispetto all'altezza massima anche con gli elementi di contenimento del verde pensile (es. parapetti perimetrali, ecc.).
In relazione alla suddetta modifica, all'art. 32.7 *Biodilizia nelle tipologie specialistiche a destinazione produttiva/mista*, comma 2 "Nuove costruzioni" si precisa che la realizzazione del verde perimetrale deve caratterizzare tutti i prospetti dell'edificio occupando il tutto il perimetro ad eccezione della parte interessata dai locali eventualmente realizzati ai sensi dell'art. 57. Per i suddetti fini si integra:

TESTO VIGENTE

Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" - Art. 32.7

Art. 37 Biodilizia nelle tipologie specialistiche a destinazione produttiva/mista

[...]

2. Nuove costruzioni

[...]

- la struttura di copertura deve essere realizzata con travature in legno. Particolare attenzione deve essere posta al manto di copertura dell'edificio, che dovrà escludere come finitura esterna l'uso di guaine. Si dovrà favorire -per quanto compatibile con la funzionalità della struttura- l'uso del tetto dell'edificio con soluzioni a giardino; è consentito progettare soluzioni alternative alle travature in legno in abbinamento a tetti giardino con terreno drenante a copertura arbustiva (spessore del terreno nella fascia di bordo di almeno 40 cm): con la dizione "tetto giardino" si intende una copertura realizzata a giardino pensile, praticabile e fruibile, dove almeno la parte perimetrale consenta l'impianto di specie arbustive che, nel complesso, creino un effetto di verde, visibile e ben mantenuto, caratterizzante tutti i prospetti dell'edificio; la parte rimanente della copertura -interna alla fascia di bordo- potrà essere trattata a verde estensivo, percorsi pedonali, ecc. In alternativa alle travature in legno è anche possibile attrezzare almeno il 70% della superficie piena delle pareti esterne con verde verticale piantato a terra;

[...]

TESTO VARIATO

Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" - Art. 32.7

Art. 37 Biodilizia nelle tipologie specialistiche a destinazione produttiva/mista

[...]

3. Nuove costruzioni

[...]

- la struttura di copertura deve essere realizzata con travature in legno. Particolare attenzione deve essere posta al manto di copertura dell'edificio, che dovrà escludere come finitura esterna l'uso di guaine. Si dovrà favorire -per quanto compatibile con la funzionalità della struttura- l'uso del tetto dell'edificio con soluzioni a giardino; è consentito progettare soluzioni alternative alle travature in legno in abbinamento a tetti giardino con terreno drenante a copertura arbustiva (spessore del terreno nella fascia di bordo di almeno 40 cm): con la dizione "tetto giardino" si intende una copertura realizzata a giardino pensile, praticabile e fruibile, dove almeno la parte perimetrale -ad eccezione di quella interessata dagli eventuali locali di cui all'art. 57 [*Tetti giardino*]- consenta l'impianto di specie arbustive che, nel complesso, creino un effetto di verde, visibile e ben mantenuto, caratterizzante tutti i prospetti dell'edificio; la parte rimanente della copertura -interna alla fascia di bordo- potrà

essere trattata a verde estensivo, percorsi pedonali, ecc. In alternativa alle travature in legno è anche possibile attrezzare almeno il 70% della superficie piena delle pareti esterne con verde verticale piantato a terra;
[...]

TESTO VIGENTE

Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" - Art. 57

Art. 57 Tetti giardino

Negli edifici a destinazione produttiva/mista nel centro urbano, ma al di fuori del centro storico, nel caso di realizzazione del tetto giardino, come definito all'art. 37.2, è possibile realizzare locali connessi alla fruibilità del verde pensile (quali sale riunioni e simili) che non costituiscano autonome unità immobiliari, fino a coprire al massimo il 50% della copertura, con caratteristiche di elevata qualità formale e garantendo la visibilità del verde con ampie superfici trasparenti per almeno il 75% del perimetro. I suddetti locali:

- possono essere aggiunti alla volumetria e alla Sul realizzabili in base alle norme di zona;
- possono essere realizzati in incremento all'H max di zona;
- non necessitano di assolvere alle prestazioni di cui all'art. 26.2, lettera d. [*Prestazioni minime nel centro urbano - Prestazione sicurezza - Parcheggio (o altri spazi) di uso pubblico*] delle NdA.

TESTO VARIATO

Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" - Art. 57

Art. 57 Tetti giardino

Negli edifici a destinazione produttiva/mista nel centro urbano, ma al di fuori del centro storico, nel caso di realizzazione del tetto giardino, come definito all'art. 37.2, è possibile realizzare locali connessi alla fruibilità del verde pensile (quali sale riunioni e simili) che non costituiscano autonome unità immobiliari, fino a coprire al massimo il 50% della copertura, con caratteristiche di elevata qualità formale e garantendo la visibilità del verde con ampie superfici trasparenti per almeno il 75% del perimetro. I suddetti locali:

- possono essere aggiunti alla volumetria e alla Sul realizzabili in base alle norme di zona;
- possono essere realizzati in incremento all'H max di zona, **come anche gli elementi di contenimento del verde pensile;**
- non necessitano di assolvere alle prestazioni di cui all'art. 26.2, lettera d. [*Prestazioni minime nel centro urbano - Prestazione sicurezza - Parcheggio (o altri spazi) di uso pubblico*] delle NdA.

Modifica M3 (azioni compensative a distanza)

- **modifica (Cod M3)** - Titolo IV, Art. 40 [*Riduzione dell'impatto edilizio: permeabilità del suolo*]: a fronte della valorizzazione dell'azione compensativa "Potenziamento del patrimonio arboreo nel centro urbano" -di cui alla modifica (Cod. M6) del cap. 5.B dell'Allegato "A"- si è dettagliata l'azione compensativa a distanza relativa alla piantumazione di siepi lineari per proporzionarne meglio gli effetti applicativi in relazione all'ambito di intervento sul verde; in particolare:
 - nell'unità di paesaggio della centuriazione, si mantiene il parametro compensativo di 1,5 mq di area permeabile a fronte di 1 m di siepe;
 - in ambito urbano il parametro compensativo passa da 1,5 a 0,5 mq sempre a fronte di 1 m di siepe.Per i suddetti fini si integra:

TESTO VIGENTE

Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" - Art. 40

Art. 40 Riduzione dell'impatto edilizio: permeabilità del suolo (rif. art. 26.3 lettera a. delle NdA)

[...]

2. Fermo restando che almeno il 50% dei valori di permeabilità minima di cui all'art. 26.3 lettera a. delle NdA è da assicurare nel lotto di intervento, quale prestazione ecologico-ambientale fisicamente e spazialmente legata alla sostenibilità "in situ" della trasformazione edilizia, la restante quantità di superficie permeabile -non realizzata all'interno del lotto- può essere assolta a distanza, su parere vincolante dell'UTC, in relazione alle seguenti soluzioni e quantità:

Eliminazione di pavimentazioni impermeabili in aree di ricarica della falda di cui all'art. 5.3 del PTCP e sostituzione con suolo verde sistemato con alberi e siepi	200%
Eliminazione di pavimentazioni e sostituzione con suolo verde sistemato con alberi e siepi	150%
Piccoli bacini naturalizzati con acqua e vegetazione	100%
Realizzazione, in ambito urbano e in zone ricomprese nell'Unità di Paesaggio della Centuriazione , di siepi lineari con funzione ecologica e di rallentamento del deflusso delle acque	1 m di siepe = 1,5 m ² di area permeabile
Realizzazione di reti ecologiche nel centro urbano	3 m di rete ecologica = 1 m ² di area permeabile
Alberi di alto fusto in area pubblica nel centro urbano	1 albero = 2,5 m ² di area permeabile
Interventi mirati alla salvaguardia e potenziamento della biodiversità, prevedendone il monitoraggio nel tempo, redatti da professionalità competenti in materia	1 progetto = 5 m ² di area permeabile

TESTO VARIATO

Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti" - Art. 40

Art. 40 Riduzione dell'impatto edilizio: permeabilità del suolo (rif. art. 26.3 lettera a. delle NdA)

[...]

2. Fermo restando che almeno il 50% dei valori di permeabilità minima di cui all'art. 26.3 lettera a. delle NdA è da assicurare nel lotto di intervento, quale prestazione ecologico-ambientale fisicamente e spazialmente legata alla sostenibilità "in situ" della trasformazione edilizia, la restante quantità di superficie permeabile -non realizzata all'interno del lotto- può essere assolta a distanza, su parere vincolante dell'UTC, in relazione alle seguenti soluzioni e quantità:

Eliminazione di pavimentazioni impermeabili in aree di ricarica della falda di cui all'art. 5.3 del PTCP e sostituzione con suolo verde sistemato con alberi e siepi	200%
Eliminazione di pavimentazioni e sostituzione con suolo verde sistemato con alberi e siepi	150%
Piccoli bacini naturalizzati con acqua e vegetazione	100%
Realizzazione, in ambito urbano di siepi lineari con funzione ecologica e di rallentamento del deflusso delle acque	1 m di siepe = 0,5 m ² di area permeabile
Realizzazione, nell'Unità di Paesaggio della Centuriazione, di siepi lineari con funzione ecologica e di rallentamento del deflusso delle acque	1 m di siepe = 1,5 m ² di area permeabile

Realizzazione di reti ecologiche nel centro urbano	3 m di rete ecologica = 1 m ² di area permeabile
Alberi di alto fusto in area pubblica nel centro urbano	1 albero = 2,5 m ² di area permeabile
Interventi mirati alla salvaguardia e potenziamento della biodiversità, prevedendone il monitoraggio nel tempo, redatti da professionalità competenti in materia	1 progetto = 5 m ² di area permeabile

2 Modifiche cartografiche in aggiornamento dell'elaborato Tav. C.2 "Tavola dei vincoli" e relativa "Scheda dei vincoli".

Nel presente capitolo sono illustrate le modifiche cartografiche in aggiornamento all'elaborato Tav. C.2 "Tavola dei vincoli" e relativa "Scheda dei vincoli". Tali modifiche scaturiscono dalla necessità di riprendere e aggiornare quanto già dettagliato nel RUE vigente per adeguarlo a Piani o altri atti di pianificazione sovraordinati nel frattempo intervenuti, per allineare i contenuti dell'elaborato Tav. C.2 a quelli della "Tavola dei vincoli" e "Scheda dei vincoli" del RUE Intercomunale recentemente approvato e per la correzione di alcuni errori materiali.

La presente relazione riporta una sintesi delle modifiche apportate in relazione a tutele e vincoli già cogenti sul territorio; ogni proposta di modifica reca una descrizione sintetica dell'argomento trattato, le motivazioni poste alla base della modifica, gli elaborati interessati e un codice identificativo della "tipologia" di intervento (**Cod. A** = Aggiornamento, **Cod. M** = Modifica).

L'Allegato "D.3" alla presente relazione è costituito dalla "Tavola dei vincoli" aggiornata (56 Tavole in scala 1:10.000 suddivise nei 4 "sistemi" "Natura e paesaggio", "Storia e archeologia", "Sicurezza del territorio" e "Impianti e infrastrutture") e dall'elaborato tecnico "Scheda dei vincoli".

Ai sensi dell'art. 19-ter della LR 20/2000 e dell'art. 37 della LR 24/2017, la Tavola C.2 "Tavola dei vincoli" viene aggiornata attraverso apposite deliberazioni (delibera di Consiglio URF) meramente ricognitive, non costituenti varianti alla pianificazione vigente.

• **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Natura e paesaggio"**

- **Cod. A** - *Aggiornamento cartografico del RUE del Comune di Faenza all'"Elenco degli alberi monumentali d'Italia" approvato con D.M. n. 5.450 del 19.12.2017.*

L'elaborato Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Natura e paesaggio" e la Scheda dei vincoli relativa agli "Alberi monumentali" vengono aggiornate inserendo, ad integrazione degli alberi monumentali tutelati con LR 2/1977, l'individuazione puntuale degli "Alberi monumentali d'Italia".

Per il Comune di Faenza, l'"Elenco degli alberi monumentali d'Italia" contiene l'individuazione di tre piante tutelate, due delle quali già riconosciute come monumentali a livello regionale con specifico decreto ai sensi della LR 2/1977. Si propone pertanto di aggiungere l'individuazione puntuale dell'esemplare compreso nell'"Elenco degli alberi monumentali d'Italia" in località Prada.

Modifiche agli elaborati di RUE

- **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Natura e paesaggio" _Tavola 9;**
- **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Natura e paesaggio" _Tavole (2-21):** Si integra la legenda con la voce "Alberi monumentali d'Italia";
- **Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Natura e paesaggio":** Scheda "Alberi monumentali".

- **Cod. M** - *Modifica cartografica per l'esclusione di un lotto dall'ambito di tutela paesaggistica "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua" di cui all'art. 142 D.Lgs 42/2004.*

Con nota Prot. 28.592 dell'11.08.2016, i proprietari di un lotto posto in via Firenze n. 121 hanno fatto richiesta di escludere tale area dall'ambito di tutela paesaggistica di "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua" di cui all'art. 142, comma 1, del D. Lgs n. 42/2004. La richiesta origina dal fatto che l'elaborato Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Natura e paesaggio" include il lotto in esame entro il limite delle aree soggette a tutela paesaggistica in quanto rientrante entro i 150 metri dal fiume Lamone.

L'attività istruttoria di verifica della tutela paesaggistica da parte degli uffici ha riconosciuto che l'area in oggetto, alla data del 06.09.1985, era identificata dal PRG allora vigente (PRG '82) come "Zona territoriale omogenea di tipo B" ai sensi del DM 1444/1968 ed era posta in continuità con le zone B ad essa adiacenti, in modo tale da ritenersi verificate le condizioni per l'esclusione dal vincolo di cui all'art. 142, comma 2 del D. Lgs 42/2004, così come meglio specificate dalla "Circolare interpretativa in merito alla individuazione delle aree urbane escluse

dalla tutela paesaggistica - art. 142, comma 2, del D. Lgs 24 gennaio 2004, n. 42 - Risposta a richiesta di chiarimenti".

A seguito della suddetta attività, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Ravenna ha comunicato, con Prot. n. 2865 del 18.01.2017, l'escusione del lotto dall'ambito di tutela paesaggistica, rientrando esso nelle aree disciplinate dal comma 2 lett. a) del D.Lgs 42/2004.

Si propone di modificare la Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Natura e paesaggio"_Tavola 13 escludendo dal perimetro della tutela paesaggistica di "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua" il lotto in oggetto, catastalmente individuato al Fg. 171, Mapp.le 12.

Modifiche agli elaborati di RUE

- **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Natura e paesaggio"_Tavola 13;**
- **Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Natura e paesaggio":** Scheda "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico";

• **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Storia e archeologia"**

- **Cod. A - Aggiornamento dei perimetri di vincolo di tutela di interesse culturale ai sensi del D. Lgs 42/2004.**

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna ha individuato con decreto, ai sensi del D. Lgs 42/2004, sei nuovi vincoli di tutela di interesse culturale che interessano immobili posti nel territorio comunale. Si tratta di:

- Palazzo Sangiorgi e Farmacia del Duomo (Decreto D.R. del 06.03.2015);
- Palazzo degli Uffici Statali (Decreto C.R. del 14.01.2016);
- Chiesa di Santa Caterina in Tebano, canonica e fabbricato di servizio (Decreto C.R. del 26.02.2016);
- Chiesa di San Pier Laguna (Decreto C.R. del 18.05.2017);
- Ex Istituto Righi e Chiesa della Santissima Trinità (Decreto C.R. del 10.08.2017);
- Chiesa e Convento di San Francesco (Decreto C.R. del 30.04.2018).

L'elaborato Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Storia e archeologia" e la "Scheda dei vincoli" relativa agli "Immobili e beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004" vengono aggiornate inserendo il perimetro di identificazione del Bene sulla base alla documentazione pervenuta agli uffici.

Modifiche agli elaborati di RUE

- **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Storia e archeologia"_Tavola 7, Tavola 12, Tavola 13;**
- **Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Storia e archeologia":** Scheda "Immobili e beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004".

- **Cod. A - Aggiornamento dei perimetri di vincolo di tutela di interesse archeologico ai sensi del D. Lgs 42/2004.**

L'elaborato Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Storia e archeologia" viene integrato inserendo le perimetrazioni delle zone soggette a vincolo di tutela di interesse archeologico ai sensi del D. Lgs 42/2004 posti nel territorio del Comune di Faenza. Tali zone riguardano:

- Immobile denominato Palazzo Caldesi (D.M. 08/01/1996) (*Centro storico*);
- Immobile in Piazza XI Febbraio n. 9 (D.M. 24/02/1996) (*Centro storico*);
- Immobile in via Castellani angolo via Scaletta (D.M. 17/03/1997) (*Centro storico*);
- Fg. 120, Mapp.le A, in località S. Barnaba.

Conseguentemente la "Scheda dei vincoli: Storia e archeologia" viene integrata inserendo una nuova Scheda dei vincoli denominata "Immobili ed aree di interesse archeologico sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004".

Modifiche agli elaborati di RUE

- **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Storia e archeologia"_Tavola 13 e Tavola 14;**
- **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Storia e archeologia"_Tavole (2-21):** Si integra la legenda con la voce "Immobili ed aree di interesse archeologico ai sensi del DLgs 42/2004";

- **Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Storia e archeologia"**: Nuova Scheda dei vincoli "Immobili ed aree di interesse archeologico sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004".

- **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Sicurezza del territorio"**

- **Cod. A** - *Aggiornamento cartografico del RUE del Comune di Faenza alle Varianti ai Piani Stralcio delle Autorità di Bacino del Fiume Reno e dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), approvate rispettivamente con DGR n. 2111 e 2112 del 05.12.2016, finalizzate al coordinamento tra i contenuti di tali Piani e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).*

A seguito dell'approvazione delle varianti di coordinamento tra i Piani Stralcio e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), con riferimento alla pianificazione in materia di rischio idraulico e assetto della rete idrografica, l'elaborato Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Sicurezza del territorio" relativo all'Autorità di Bacino del Reno (PSAI Senio) e all'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (PSAI dei Bacini Regionali Romagnoli) viene adeguato con le previsioni contenute nelle sopracitate Varianti, aggiungendo/modificando la mappatura delle zone oggetto di Variante di coordinamento, ossia:

- Aree interessate da alluvioni frequenti (P3, alluvioni frequenti) (PSAI Senio);
- Aree interessate da alluvioni poco frequenti (P2, alluvioni poco frequenti) (PSAI Senio);
- Aree interessate da alluvioni rare (P1, alluvioni rare) (PSAI Senio);
- Alveo di piena ordinaria (PSAI Bacini Regionali Romagnoli), così come modificato;
- Aree di potenziale allagamento (PSAI Bacini Regionali Romagnoli), così come modificate.
- Distanza di rispetto dai corpi idrici (PSAI Bacini Regionali Romagnoli), così come modificata;

Contestualmente, l'elaborato Tav. C.2 "Schede dei vincoli: Sicurezza del territorio" viene integrato inserendo una nuova Scheda dei vincoli denominata "Piano Gestione Rischio Alluvioni: Aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare" per il PSAI Senio e modificando le seguenti Schede dei vincoli del PSAI Bacini Regionali Romagnoli:

- Scheda dei vincoli relativa all'"Assetto della rete idrografica: Reticolo idrografico - Alveo": viene inserita l'indicazione dell'"Alveo", in luogo dell'"alveo inciso", che comprende anche le aree appartenenti all'alveo che, in relazione alle dinamiche geomorfologiche del corso d'acqua, possono essere riattivabili ed interessate dalla piena ordinaria del fiume Lamone;
- Scheda dei vincoli relativa all'"Assetto della rete idrografica: Probabilità di esondazione e aree di potenziale allagamento": viene inserita la nuova perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili a seguito di insufficienze del reticolo idrografico di bonifica;
- Scheda dei vincoli relativa all'"Assetto della rete idrografica: Distanze dai corpi idrici": vengono riportati gli aggiustamenti cartografici relativi alle "Distanze di rispetto dai corpi idrici" conseguenti alle modifiche all'articolato normativo (art. 10) del Piano Stralcio.

Nell'elaborato Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Sicurezza del territorio" e negli elaborati costituenti la "Scheda dei vincoli: Sicurezza del territorio", si è provveduto infine a riportare, nonostante l'ambito territoriale di competenza dei PSAI rimanga invariato, il riferimento unico all'"Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po" e non più alle sopresse Autorità interregionali e regionali.

La legenda dell'elaborato Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Sicurezza del territorio" e le Schede dei vincoli, così come integrate/modificate, vengono riorganizzate in funzione dei Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSAI Senio e PSAI Bacini Regionali Romagnoli) che disciplinano l'ambito territoriale di riferimento.

Modifiche agli elaborati di RUE

- **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Sicurezza del territorio" _Tavole (2-21);**
- **Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Sicurezza del territorio":**
 - *Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po*: Nuova Scheda dei vincoli "Ambiti di competenza territoriale dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI)";
 - *PSAI Senio*:

Nuova Scheda dei vincoli "Piano Gestione Rischio Alluvioni: Aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare";

Scheda: "Rischio idraulico e assetto della rete idrografica: Reticolo idrografico - Alvei "attivi";

Scheda: "Rischio idraulico e assetto della rete idrografica: Aree ad alta probabilità di inondazione";

Scheda: "Rischio idraulico e assetto della rete idrografica: Localizzazione degli interventi e pertinenze fluviali";

Scheda: "Rischio da frana e assetto dei versanti: Rischio di frana";

Scheda: "Rischio da frana e assetto dei versanti: Atitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche";

- *PSAI Bacini Regionali Romagnoli:*

Scheda: "Assetto della rete idrografica: Reticolo idrografico - Alveo";

Scheda: "Assetto della rete idrografica: Probabilità di esondazione e aree di potenziale allagamento";

Scheda: "Assetto della rete idrografica: Distanze dai corpi idrici";

Scheda: "Assetto idrogeologico: Rischio di frana".

- **Cod. A - Aggiornamento cartografico del RUE del Comune di Faenza alle disposizioni del PSAI Senio.**

A seguito della controdeduzione al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Prot. n. 14.895 dell'11.03.2017) per l'approvazione del RUE Intercomunale relativo all'elaborato Tav. C.2 - Tavola dei vincoli e Scheda dei vincoli, l'elaborato Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Sicurezza del territorio" e la Scheda dei vincoli relativa all'"Assetto idrogeologico: Rischio frana" viene integrata inserendo l'individuazione cartografica delle seguenti perimetrazioni e/o zoonizzazioni derivanti dalle "Analisi di rischio" (art. 12) richieste dalla pianificazione di bacino (PSAI Senio) e adottate dai comuni territorialmente competenti.

Art. NTA	Rif. PSAI	Comune	Località	n. Atto	Data adozione
Art. 7 c. 3	Senio vecchio	Faenza	Rio Pideura	Det. n. 174	22.09.2004
Art. 7 c. 3	Senio vecchio	Faenza	Monte Coralli	Del. GC n. 313	14.09.2010
Art. 12 c. 6	Senio vecchio	Faenza	Tebano-via Varnelli	Del. GC n. 380	02.11.2010
Art. 12 c. 6	Senio revisione	Faenza	Via Pergola	Del. GC n. 33	29.01.2013
Art. 12 c. 2	Senio revisione	Faenza	Cà Bago	Del. GC n. 176	24.06.2014
Art. 12 c. 6	Senio revisione	Faenza	Cà Varnelli di Sopra	Del. GC n. 177	24.06.2014
Art. 12 c. 6	Senio revisione	Faenza	Tebano	Del. GC n. 177	24.06.2014
Art. 12 c. 6	Senio revisione	Faenza	Tesse - via Pergola	Del. GC n. 46	10.03.2015

Modifiche agli elaborati di RUE

- **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Sicurezza del territorio" _Tavola 12;**

- **Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Sicurezza del territorio":** Scheda "Rischio da frana e assetto dei versanti: Rischio di frana"

- **Cod. A - Aggiornamento cartografico del RUE del Comune di Faenza alle disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) approvato con DAL n. 115/2017.**

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) contiene specifiche norme riguardanti le azioni idonee alla realizzazione degli obiettivi comunitari e nazionali di qualità dell'aria grazie all'azione coordinata e congiunta di politiche in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive, agricoltura e della salute e detta indirizzi, direttive e disposizioni prescrittive che devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione vigenti e negli atti amministrativi attuativi.

Trattandosi di pianificazione settoriale sovraordinata, gli articoli normativi del PAIR di natura prescrittiva trovano immediata osservanza ed applicazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operino nel territorio dell'Unione.

In particolare il PAIR ha operato la zonizzazione del territorio regionale in funzione di quattro bacini aerologici omogenei ai fini della valutazione della qualità dell'aria e delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche e ha individuato, su base comunale, le aree di superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Per quanto attiene il territorio del RUE del Comune di Faenza, esso è classificato come "area di superamento PM10" su cui insistono precise azioni prescrittive di Piano tese ad evitare l'aumento del carico emissivo (Rif. Sezione III - "Misure in materia di attività produttive"- di cui agli artt. 19 e 20, Sezione V - "Misure per l'utilizzo dei combustibili" - di cui all'art. 25 Norme di Piano).

Il PAIR 2020 prevede inoltre misure volte alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di PM10 del settore civile aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia "che devono trovare immediata osservanza e attuazione, tra l'altro, nei regolamenti, anche edilizi dei Comuni" (Rif. Sezione V - "Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani" - di cui all'art. 24 Norme di Piano).

A seguito dell'approvazione del PAIR 2020, l'elaborato Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Sicurezza del territorio" viene integrato con un nuovo tematismo denominato "Zonizzazione PM10 (Piano Aria Integrato Regionale 2020)" contenente l'individuazione cartografica delle "aree di superamento" dei valori limite di PM10 (comune Faenza).

Gli elaborati normativi e procedurali del RUE del Comune di Faenza -Tav. P.2 "Norme di attuazione" e Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti"- vengono inoltre integrati con i richiami espressi alle misure contenute nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) volte alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di PM10 del settore civile e del settore produttivo di immediata osservanza e attuazione, aventi incidenza sulla disciplina degli usi e delle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia. (Si veda Allegato "A", Cap. 5.A.2 - Modifica M₂₀ e Allegato "D", Cap. A - Modifica M₂).

Modifiche agli elaborati di RUE

- **Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Sicurezza del territorio":** Nuova Scheda dei vincoli "Zonizzazione PM10 (Piano Aria Integrato Regionale 2020)".

• **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Impianti e infrastrutture"**

- **Cod. A - Aggiornamento cartografico del RUE del Comune di Faenza alle disposizioni di cui alla LR 19/2003 "Norme in materia di inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e successiva DGR n. 1732/2015.**

L'elaborato Tav. C.2 "Schede dei vincoli: Impianti e infrastrutture" viene integrata con un nuovo tematismo denominato "Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso" individuate ai sensi di legge.

Per il Comune di Faenza tali aree, oggetto di particolare tutela, sono individuate dalla DGP n. 270/2013 in relazione alla presenza di osservatori astronomici di tipo non professionale presenti in Provincia di Ravenna, dentro e fuori il territorio dell'Unione della Romagna Faentina e relative zona di protezione di 15 km.

Gli elaborati normativi del RUE del Comune di Faenza -Tav. P.2 "Norme di attuazione" e Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti"- vengono inoltre integrati con i richiami alle disposizioni sovraordinate in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico di cui alla LR 19/2003 e relative direttive applicative (Allegato A, Cap. 5.A.2 -Modifica M₂₂).

Modifiche agli elaborati di RUE

- **Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Impianti e infrastrutture":** Nuova Scheda dei vincoli "Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso".

- **Cod. A - Aggiornamento cartografico del RUE del Comune di Faenza relativo agli "Acquedotti"**

L'elaborato Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Impianti e infrastrutture" e la Scheda dei vincoli relativa agli "Acquedotti" viene integrata con l'individuazione della condotta di adduzione denominata "degli Allocchi" gestita dalla S.A.V.L. S.r.l. - Società Acquedotto Valle del Lamone.

Modifiche agli elaborati di RUE

- **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Impianti e infrastrutture" _Tavola 12 e Tavola 13;**

- **Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Impianti e infrastrutture":** Scheda "Acquedotti"

- **Cod. A - Aggiornamento cartografico del RUE del Comune di Faenza relativo alla "Delimitazione del centro abitato"**
A seguito dell'atto di Giunta del Comune di Faenza n. 137 del 02.08.2017 avente ad oggetto "Rettifica alla delimitazione del centro abitato lungo la via S. Silvestro (S.P. n. 7 "S. Silvestro, Felisio") - Nuovo Codice della Strada D. Lgs n. 285/1992 e s.m.i", l'elaborato Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Impianti e infrastrutture" e la Scheda dei vincoli relativa alle "Strade" vengono modificati con la nuova delimitazione del Centro Abitato e la posizione del tritico di località sulla S.P. 7, definendo la nuova progressiva sulla via S. Silvestro a 115 mt dall'attuale posizionamento del tritico (dal km 0+835 al km 0+950).
Modifiche agli elaborati di RUE
- **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Impianti e infrastrutture" _Tavola 7**
- **Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Impianti e infrastrutture":** Scheda "Strade"

- **Cod. A - Aggiornamento cartografico del RUE del Comune di Faenza relativo agli "Elettrodotti".**
A seguito dell'atto di Consiglio URF n. 19 del 28.04.2017 avente ad oggetto "Società Enel Distribuzione spa - impianto elettrico a 15 kv soggetto ad autorizzazione, in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine colomba 2-3-4-6-7-8 - rif. pratica Enel Zora/0982. Approvazione.", l'elaborato Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Impianti e infrastrutture" e la Scheda dei vincoli relativa agli "Elettrodotti" vengono modificati eliminando la linea elettrica esistente in cavo aereo aerea a 15 kV nell'area soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa privata Scheda normativa n. 174 "Area Colombarina sub-comparto B1".
Modifiche agli elaborati di RUE
- **Tav. C.2 "Tavola dei vincoli: Impianti e infrastrutture" _Tavola 7**
- **Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Impianti e infrastrutture":** Scheda "Elettrodotti"

Viene infine precisata, aggiornata e/o adeguata la normativa e/o l'Ente di riferimento nelle seguenti "Schede dei vincoli":

Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Natura e paesaggio":

- "Aree forestali";
- "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico";
- "Sistema collinare";
- "Crinali";
- "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua";
- "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua";
- "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale";
- "Zone di tutela naturalistica - di conservazione";
- "Particolari disposizioni di tutela di elementi specifici: Dossi di ambito fluviale recente e paleodossi di modesta rilevanza";
- "Particolari disposizioni di tutela di elementi specifici: Calanchi";

Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Storia e archeologia":

- "Aree di concentrazione di materiali archeologici";
- "Zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione";
- "Elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione";
- "Centri storici";
- "Viabilità storica";

Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Sicurezza del territorio":

- "Scoli e/o canali artificiali";
- "Polizia idraulica: acque pubbliche naturali e opere di bonifica (briglie)";

- "Verifica di interferenza tra dissesto ed elementi a rischio"
- "Aree interessate da dissesto idrogeologico di versante";
- "Zone di protezione acque sotterranee, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e sorgenti"
- "Tutela idrogeologica del territorio rurale e forestale nei bacini montani";

Tav. C.2 "Scheda dei vincoli: Impianti e infrastrutture":

- "Fasce di rispetto stradali";
- "Fasce di rispetto ferroviario";
- "Fasce di rispetto cimiteriale";
- "Depuratori";
- "Condotte irrigue e opere pubbliche di bonifica";
- "Elettrodotti";
- "Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi".
- "Disciplina localizzazione impianti radio-tv e stazioni esistenti";